

PARERE 26 FEBBRAIO 2019
68/2019/I/GAS

PARERE AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SULLE PROPOSTE DI MODIFICA DELLA DISCIPLINA DEL MERCATO DEL GAS NATURALE, PREDISPOSTE DAL GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1054^a riunione del 26 febbraio 2019

VISTI:

- la Direttiva del 13 luglio 2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/73/CE;
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014;
- il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017 (di seguito: regolamento 2017/1938);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 marzo 2013 (di seguito: decreto 6 marzo 2013) ed il relativo allegato, recante “Disciplina del mercato del gas naturale” (di seguito: Disciplina MGAS);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS e il relativo Allegato A, recante il “Testo integrato per il bilanciamento”, come successivamente integrato e modificato (di seguito: TIB);
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2016, 502/2016/R/GAS ed il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 16 febbraio 2017, 66/2017/R/GAS e il relativo Allegato A, recante il Testo integrato delle disposizioni in materia di condizioni regolatorie per la gestione dei mercati fisici (di seguito: TICORG) come modificato dalla deliberazione dell’Autorità 29 gennaio 2019, 29/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 29/2019/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 18 maggio 2017, 349/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 349/2017/R/GAS);

- la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2018, 594/2018/R/GAS (di seguito: deliberazione 594/2018/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 27 novembre 2018, 612/2018/R/GAS (di seguito: deliberazione 612/2018/R/GAS);
- il Piano di Emergenza del sistema italiano del gas naturale (di seguito: Piano di Emergenza), da ultimo aggiornato con il decreto 18 ottobre 2017;
- la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico 14 febbraio 2019, prot. Autorità 3943 del 18 febbraio 2019 (di seguito: comunicazione del 14 febbraio 2019).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 30, della legge 99/09, prevede che il Gestore dei mercati energetici (di seguito: GME) organizzi il mercato del gas naturale secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza e la Disciplina MGAS, predisposta dal GME, è approvata con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l’Autorità;
- l’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 93/11, ha previsto che il GME assuma la gestione dei mercati a termine fisici del gas naturale e che, a tal fine, l’Autorità fissi le condizioni regolatorie atte a garantire al GME lo svolgimento di tali attività, ivi compresa quella di controparte centrale delle negoziazioni concluse dagli operatori sui predetti mercati;
- le condizioni regolatorie di cui al precedente punto sono raccolte nel TICORG.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il decreto del 18 ottobre 2017, il Ministro dello Sviluppo Economico ha approvato l’aggiornamento del Piano di Emergenza in linea con il regolamento 2017/1938, che al momento di adozione del decreto era in fase di emanazione avvenuta il 25 ottobre 2017;
- il Piano di Emergenza prevede tra l’altro che nel corso del livello di allarme ed emergenza, o qualora l’impresa maggiore di trasporto preveda il verificarsi delle circostanze per il loro raggiungimento nel giorno gas, l’impresa maggiore di stoccaggio possa erogare, su richiesta dell’impresa maggiore di trasporto, un volume di gas superiore alla capacità di erogazione giornaliera conferita agli utenti;
- con la deliberazione 594/2018/R/gas, l’Autorità ha approvato le modifiche del Codice di stoccaggio della società Stogit S.p.a. (di seguito: Stogit), che disciplinano, tra l’altro, al capitolo 18, §2.1 le modalità di gestione delle misure richiamate al precedente alinea;
- con la deliberazione 612/2018/R/gas, l’Autorità ha stabilito che, nel caso in cui la prestazione resa disponibile dalla società Stogit, in applicazione del Piano di Emergenza e secondo le modalità definite al capitolo 18, §2.1 del codice di stoccaggio, non sia integralmente conferita, la medesima Stogit offra presso la

piattaforma di scambio del GME, di cui al comma 1.3, lettera c), del TIB, corrispondenti volumi di gas strategico valorizzati ad un prezzo pari alla somma tra:

- la media degli ultimi cinque prezzi disponibili del mercato organizzato per la negoziazione del gas in stoccaggio Stogit e
 - i corrispettivi con cui è stata offerta, nell'ambito delle procedure di cui al capitolo 18, §2.1 la capacità non conferita;
- con lettera del 16 gennaio 2019 – al fine di consentire a Stogit di attuare le disposizioni di cui alla deliberazione 612/2018/R/GAS – l'Autorità ha rappresentato al GME la necessità di modificare la Disciplina del mercato del gas naturale, prevedendo, inter alia, che Stogit partecipi alla piattaforma di scambio di cui al comma 1.3, lettera c), del TIB in qualità di operatore di diritto di cui all'articolo 16 della Disciplina MGAS.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 3, comma 3.5, della Disciplina MGAS, prevede che il GME predisponga e renda note ai soggetti interessati le proprie proposte di modifica della Disciplina MGAS, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, consentendo agli stessi soggetti di far pervenire eventuali osservazioni; inoltre, il medesimo comma, prevede che il GME tenga conto delle osservazioni ricevute e trasmetta le proposte di modifica, adeguatamente motivate, al Ministro dello Sviluppo Economico per l'approvazione, sentita l'Autorità;
- l'articolo 3, comma 3.6, della Disciplina MGAS, prevede una procedura per gli interventi urgenti di modifica della stessa Disciplina, finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento del mercato; in tal caso la modifica, disposta dal GME, diviene efficace con la pubblicazione sul proprio sito internet e viene tempestivamente trasmessa al Ministro dello Sviluppo Economico per l'approvazione, sentita l'Autorità;
- con comunicazioni del 14 febbraio 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso all'Autorità la richiesta di parere ai sensi del richiamato articolo 3, comma 3.6 in relazione alle modifiche della Disciplina MGAS predisposte dal GME e funzionali all'implementazione delle misure previste dalla deliberazione 612/2018/R/GAS;
- le predette modifiche della Disciplina MGAS, come predisposte dal GME, risultano coerenti con l'assetto regolatorio vigente.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno esprimere, al Ministro dello Sviluppo Economico, parere favorevole alle proposte di modifica della Disciplina MGAS, come predisposte dal GME in quanto funzionali all'attuazione di misure volte a prevenire possibili effetti pregiudizievoli connessi all'applicazione delle Piano di Emergenza, nonché

all'implementazione delle disposizioni a tal fine previste dalla deliberazione
612/2018/R/GAS

DELIBERA

1. di esprimere, al Ministro dello Sviluppo Economico, parere favorevole alle modifiche della Disciplina MGAS, predisposte dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. e contenute in allegato al presente provvedimento (Allegato A);
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

26 febbraio 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini